

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 405)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Agevolazioni per il servizio dei « piccoli prestiti E. N. P. A. S. »

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di attuare una efficace assistenza creditizia in favore dei dipendenti statali e soprattutto di evitare che essi siano costretti, in caso di urgenti necessità familiari, a rivolgersi a ditte o società finanziarie che esercitano il piccolo credito rateale ad alto tasso d'interesse, si ravvisa opportuno intensificare e sviluppare il servizio dei piccoli prestiti attualmente svolto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). Fino ad ora l'Ente ha potuto destinare al servizio di tali prestiti — disciplinato dalla legge 1° gennaio 1952, n. 38 — un fondo di 3 miliardi (500 milioni per prestiti ai salariati e milioni 2.500 per prestiti agli impiegati) che, però, si è rilevato insufficiente di fronte al notevole afflusso delle domande avanzate dagli interessati.

Per fronteggiare le occorrenze finanziarie dell'E.N.P.A.S. per il servizio dei piccoli

prestiti, con l'unito disegno di legge, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente medesimo mutui fino all'ammontare di 5 miliardi, assistiti dalla garanzia statale e ammortizzabili in 35 anni (articolo 1).

Con l'articolo 2 si prescrive l'obbligo dell'E.N.P.A.S. a stanziare nei propri bilanci la quota annuale di ammortamento dei mutui e si disciplina il caso in cui si rende operante la garanzia statale.

I prestiti in favore dei dipendenti statali, commisurati all'ammontare di una mensilità di stipendio, saranno rimborsati in 12 rate mensili e potranno essere concessi dall'E.N.P.A.S. anche a coloro che hanno ceduto il quinto dello stipendio o salario (articolo 3).

Lo stesso articolo stabilisce che la ritenuta da applicare sull'importo del prestito è fissata nella misura del 5,80 per cento.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale misura appare abbastanza equa in quanto, sebbene si tratti di interessi a scalare, bisogna aggiungere a questi una quota per spese di amministrazione e per copertura rischi; inoltre è da considerare che, secondo

quanto previsto dall'articolo 4, il rimborso all'E.N.P.A.S. della prima rata mensile di ammortamento avviene entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello della concessione del prestito stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

Art. 2.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è tenuto a stanziare nei suoi bilanci la quota annuale dovuta per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente.

In dipendenza della garanzia prestata dallo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente alle scadenze stabilite dalle annualità di ammortamento, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro provvederà ad eseguire il pagamento delle annualità scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente.

Art. 3.

I prestiti di cui all'articolo 1/1 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui all'articolo 1, lettera g), della legge 10 gen-

naio 1952, n. 38, sono concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche in aggiunta all'eventuale cessione del quinto dello stipendio e del salario, nelle misure fisse determinate dal Consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del Comitato speciale per il credito previsto dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1957, n. 1139:

a) al personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato fino alla concorrenza dell'importo di 4 settimane della retribuzione complessiva;

b) al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente, indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dell'importo di una mensilità della retribuzione complessiva.

Sono considerati facenti parte della retribuzione gli assegni e le indennità a carattere fisso e continuativo.

Il recupero dei prestiti avviene in 12 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione.

Sull'importo lordo dei prestiti è trattenuta anticipatamente una somma pari al 5,80 per cento di esso, comprensiva, oltre che degli interessi, di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione.

Art. 4.

Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge è effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.